

CITTA' DI  
VENEZIA



*Municipalità di Marghera*

**REGOLAMENTO**  
**DELEGAZIONI DI ZONA**

**DELLA**  
**MUNICIPALITA'**  
**DI MARGHERA**

*(in attuazione dell'Art. 21 del "Regolamento Comunale della Municipalità"  
e dell'art. 23 del "Regolamento Interno della Municipalità di Marghera")*

*Approvato nella seduta del Consiglio della Municipalità con Deliberazione n. 65 del 20/10/2005*

## **Art. 1) Istituzione e finalità delle Delegazioni di Zona della Municipalità di Marghera.**

Le Delegazioni di Zona sono istituite ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Comunale delle Municipalità e dell'art. 23 del Regolamento Interno della Municipalità di Marghera, allo scopo di favorire il decentramento ed estendere il concorso attivo dei cittadini alla formazione delle scelte politiche ed il controllo sul territorio dell'esecuzione e gestione delle opere e dei servizi collettivi.

## **Art. 2) Ambiti territoriali di Delegazione.**

Le Delegazioni di Zona sono istituite nei seguenti Ambiti Territoriali, così come definiti dalla allegata planimetria:

- a) Marghera Nord (ex CITA )
- b) Malcontenta - Cà Brentelle - Cà Sabbioni
- c) Catene - Villabona
- d) Marghera Sud - (ex Cà Emiliani – Rinascita)
- e) Marghera Centro (Città Giardino)

## **Art. 3) Funzioni e competenze.**

Le Delegazioni di Zona rappresentano le istanze degli Ambiti Territoriali di riferimento e ad esse competono la preparazione e l'istruzione di provvedimenti da sottoporre all'approvazione degli organi della Municipalità ed in particolare:

- a) Presentare istanze.
- b) Formulare proposte.
- c) Suggestire soluzioni.

## **Art. 4) Composizione.**

Le Delegazioni di Zona sono composte da cittadini residenti od operanti nel territorio definito Ambito Territoriale di Delegazione. Il numero dei componenti la Delegazione non potrà essere inferiore a 10.

In caso di adesioni in numero superiore a 30, la Delegazione di Zona dovrà dotarsi di un Coordinamento composto da 1/4 dei soggetti che hanno aderito alla medesima Delegazione.

## **Art.5) Costituzione delle Delegazioni di Zona.**

La costituzione delle Delegazioni di Zona avviene di norma entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio della Municipalità con le seguenti modalità:

- a) Avviso pubblico a cura della Municipalità mediante la quale i cittadini sono invitati a presentare la propria candidatura a componente della Delegazione di Zona utilizzando l'apposito modulo che verrà distribuito nell'ambito territoriale e che sarà disponibile presso la Segreteria della Municipalità.
- b) Convocazione, da parte della Municipalità, dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale Definito con la quale si chiuderanno i termini per la presentazione

delle candidature e si prenderà atto del numero di adesioni pervenute. Qualora le candidature pervenute fossero superiori ai limiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, verrà comunque formalizzata la Costituzione della Delegazione di Zona che sarà composta da tutti i cittadini che hanno manifestato la candidatura e che, al loro interno, dovranno nominare il Coordinamento.

- c) Convocazione da parte della Municipalità, dei componenti della Delegazione di Zona per la prima riunione di insediamento e l'elezione del Portavoce e dell'eventuale Coordinamento.

Tra la data di diffusione dell'avviso di presentazione della candidature e la data di convocazione dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale, dovrà intercorrere un tempo non inferiore ai 30 giorni.

Al fine di garantire la più ampia divulgazione delle informazioni e la possibilità di partecipazione dei cittadini, la diffusione degli avvisi e convocazioni avverrà tramite, locandine, Internet e comunicati stampa ed ogni altro mezzo ritenuto necessario.

#### **Art. 6) Elezione del Portavoce e Coordinamento.**

Ogni Delegazione elegge al proprio interno il Portavoce la rappresenta, presiede i lavori e cura i rapporti con gli organi della Municipalità e con l'esterno.

Il Portavoce della Delegazione di Zona viene invitato a partecipare, con diritto di parola, a tutte le riunioni del Consiglio della Municipalità e alle riunioni delle Commissioni Consiliari ogni qual volta siano iscritti all'Ordine del Giorno argomenti inerenti al territorio di competenza della Delegazione di Zona interessata.

L'elezione del Portavoce viene inserita all'Ordine del Giorno della riunione di insediamento della Delegazione di Zona che sarà inizialmente presieduta dal Presidente della Municipalità o da un suo Delegato. Nel caso di più candidature a Portavoce della Delegazione si procederà con la votazione a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza.

La Delegazione di Zona, con proprio Regolamento Interno, potrà prevedere forme di turnazione del Portavoce.

La sostituzione del Portavoce avviene per dimissioni dello stesso o per sfiducia qualora la metà più uno dei componenti della Delegazione di Zona presentino una mozione di sfiducia. La sostituzione del Portavoce avviene con le stesse modalità previste al primo paragrafo del presente articolo.

Le Delegazioni di Zona composte da più di 30 componenti possono definire al proprio interno modalità e criteri di composizione del Coordinamento.

#### **Art. 7) Durata e decadenza della Delegazione di Zona e dei Delegati.**

Le Delegazioni di Zona durano in carica quanto il Consiglio della Municipalità. La decadenza della Delegazione di Zona avviene con apposita deliberazione del Consiglio della Municipalità quando viene a mancare, a seguito di dimissioni, il numero minimo dei componenti previsti dall'art. 4.

La decadenza dei Delegati avviene per dimissioni degli stessi o per reiterate assenze ingiustificate.

Tutti i cittadini dell'Ambito Territoriale di Delegazione possono entrare a far parte della stessa anche dopo il suo insediamento e l'avvenuta elezione degli organi interni.

L'accoglimento delle nuove domande di partecipazione viene effettuata periodicamente con cadenza trimestrale.

Le domande di partecipazione possono essere presentate al Portavoce oppure recapitate presso la Segreteria della Municipalità.

Annualmente nel corso di un'assemblea, viene effettuata la verifica della composizione numerica e la rielezione del Portavoce e del Coordinamento.

#### **Art. 8). Funzionamento della Delegazione**

La Municipalità fornisce tramite il proprio personale, il supporto organizzativo e l'assistenza necessaria per il funzionamento della Delegazione di Zona.

Le Delegazioni di Zona sono convocate dal Portavoce di Delegazione tramite lettera con l'indicazione dell'orario sede e ordine del giorno della seduta. La comunicazione scritta sarà spedita a cura della Segreteria della Municipalità con preavviso di almeno cinque giorni dalla data della convocazione.

Le sedute della Delegazione sono verbalizzate da un suo componente e sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi Componenti effettivi.

Per lo svolgimento dei lavori e delle sedute delle Delegazioni di Zona, viene assegnato a titolo gratuito l'uso degli spazi della Municipalità disponibili presso l'ambito di Delegazione, compatibilmente con le attività programmate dal Consiglio della Municipalità. Le riunioni delle Delegazioni di Zona sono pubbliche.

#### **Art. 9) Regolamento Interno.**

Ogni Delegazione di Zona potrà dotarsi di un proprio Regolamento Interno che sarà deliberato dal Consiglio della Municipalità.

#### **Art. 10) Deliberazioni attuative.**

L'attuazione delle modalità di costituzione delle Delegazioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento, sono definite mediante apposita deliberazione del Consiglio della Municipalità.